



COMUNE DI RAGUSA

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNALI PENDENTI (art. 6, comma 16, del decreto legge 23 Ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2018, n. 136 e art. 4 Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Febbraio 2019)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il decreto legge n. 119 del 2018 sulla c.d. “pace fiscale”, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, e convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha disciplinato tra l’altro la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, con l’articolo 6, il cui comma 16 estende l’istituto anche agli enti territoriali: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale». Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell’ art. 6, comma 16, del decreto legge 23 Ottobre 2018, n. 119, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, **le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Ragusa**, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte **entro la data del 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate **entro il termine del 31 maggio 2019** e comunque contestualmente alla presentazione della domanda.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La definizione si perfeziona con la presentazione di un’apposita domanda di definizione, sul modello predisposto dal Comune, da presentare **entro il 31 maggio 2019**, nonché col pagamento degli importi dovuti, ovvero della prima rata, entro lo stesso termine. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La normativa prescrive la presentazione di una distinta domanda, esente da bollo, per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto di accertamento.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- consegnata a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di RAGUSA sito in Corso Italia 72;
- spedita con raccomandata A/R, indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di RAGUSA – C/so Italia 72- 97100 Ragusa;
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it;
- consegnata a mani presso il front - office del Settore Tributi, entro e non oltre il termine del **31 maggio 2019**.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso disponibile presso il sito internet del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.gov.it

GLI ATTI IMPOSITIVI

Il perimetro della definizione è limitato alle controversie aventi ad “*oggetto atti impositivi*”. Al riguardo, per “**atto impositivo**” si intende qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l’indicazione del *quantum* da recuperare, rimanendo esclusi solo gli atti di riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili. Sul punto è richiamabile la costante giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 289 del 2002, anch’essa ammessa con riferimento agli “*atti di imposizione*”. Da qui ne discende che non potrà essere oggetto di definizione la controversia instaurata avverso un’ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato. Parimenti, non potranno essere definibili le controversie instaurate avverso Cartelle di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune. Restano definibili:

- gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell’ICI, dell’IMU e della TASI;
- le controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione di atti di imposizione che non hanno la forma dell’atto di accertamento. Ad esempio, potranno essere definibili i contenziosi avverso i solleciti di pagamento della TARI.

VERSAMENTO E PAGAMENTI RATEALI

Per effettuare il versamento relativo ai seguenti tributi comunali: (ICI – IMU- TASI) il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando, con i relativi “codici tributo”, la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento degli (AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU - TARES E TARI) deve avvenire tramite bollettino postale o a mezzo bonifico bancario sul c/c postale IBAN: IT 42 A 07601 17000 001026796217 intestato a Comune di Ragusa.

Se la somma dovuta è inferiore a 1.000,00 euro l’importo va pagato in un’unica soluzione entro il 31 MAGGIO 2019. Le somme superiori a 1.000,00 euro possono essere versate in un numero massimo di venti rate, più precisamente: la prima rata da versare entro il 31 maggio 2019, mentre il termine di pagamento delle rate successiva alla prima scade: – il 31 agosto, - il 30 novembre, - il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno (art. 6 del Regolamento). In ogni caso il pagamento dell’intero o della prima rata deve essere effettuato, pena il mancato perfezionamento della definizione, **entro il 31 maggio 2019**. In caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la **definizione non produce effetti**.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per consentire l’adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- “DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE”, destinato all’indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- “RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI”, relativo all’indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell’interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- “DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE”, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l’atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto degli importi già versati in pendenza del giudizio e di quelli dovuti già versati, nonché le relative modalità di pagamento;
- “FIRMA DELLA DOMANDA”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- “DELEGA PRESENTAZIONE”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che delega alla presentazione della domanda altro soggetto.

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare la natura giuridica, il domicilio fiscale, la sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

(Rappresentante, erede, curatore fallimentare, altro)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda:

nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale.

Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda:

nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente a favore del quale è presentata la domanda.

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Periodo di imposta: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato e si riferisce all'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Organo giurisdizionale: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Corte di cassazione).

Numero di R.G.R. assegnato dalla Commissione tributaria: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dalla Commissione Tributaria Provinciale (R.G.R.); il numero da indicare deve avere il formato numero/anno. E' opportuno indicare il predetto numero di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento).

Valore della controversia: Il valore della controversia è quello stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO

In dettaglio, con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione che alla data di approvazione del Regolamento comunale (26 FEBBRAIO 2019) non vi sia sentenza passata in giudicato, l'importo lordo dovuto per la definizione deve essere così determinato:

- è dovuto il pagamento del **100%** dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria;

- è dovuto il **90%** dell'imposta se:

- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

- pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione;
- è dovuto il **40%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- è dovuto il **15%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- **in caso di soccombenza reciproca** è dovuto:
- il **100%** dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - il **40%** dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
 - il **15%** dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

Importo versato in pendenza di giudizio: Il comma 9 dell'art. 6 del Dl n. 119 del 2018, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione. Non sono comunque deducibili gli importi versati all'agente della riscossione ovvero all'incaricato della riscossione coattiva, quali ad esempioaggio e spese di notifica della cartella.

Importo lordo al netto delle somme da scomputare: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione al netto delle eventuali somme da scomputare come sopra determinate.

DATI RELATIVI AL VERSAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata: Indicare l'importo di cui sopra.

Importo versato per la definizione: Indicare l'intero importo dovuto, se questo non supera i mille euro, ovvero, in caso di pagamenti rateali per importi superiori a mille euro indicare l'importo relativo alla rata da versare. In caso di pagamenti rateali, l'importo dovuto è rateizzabile fino a venti rate trimestrali, con la prima rata da versare entro il 31 maggio 2019, mentre il termine di pagamento delle rate successiva alla prima scade: – il 31 agosto, - il 30 novembre, - il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno (art. 6 del Regolamento). In ogni caso il pagamento dell'intero o della prima rata deve essere effettuato, pena il mancato perfezionamento della definizione, entro il 31 maggio 2019.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata.

Allegare alla domanda di definizione agevolata copia della ricevuta di versamento e copia del documento di identità e preferibilmente (per agevolare le successive attività di riscontro da parte degli Uffici) copia dell'atto impugnato.